Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75 — ROMA - Sabato, 14 aprile 1934 - ANNO XII — Numero 88

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1934, n. 550.
Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere alla costruzione della « Casa Littoria » in Roma alla testata di via Cavour verso via dell'Impero;
Considerato che per costituire l'area del nuovo edificio e sue pertinenze occorre espropriare gli immobili ricadenti nel tracciato dell'opera;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma, e per la sistemazione degli spazi adiacenti al costruendo edificio nella zona compresa fra via dell'Impero, via Cavour, vicolo dell'Agnello, vicolo del Cardello e via del Colosseo, nonchè dell'isolato prospiciente la piazza delle Carrette fra via Tor dei Conti e via di S. Maria dei Monti e confinante con il palazzo Menetti.

Art. 2.

Le espropriazioni degli immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente saranno fatte a cura e per conto del Governatorato di Roma, che provvederà al trasferimento in proprietà al Partito Nazionale Fascista delle aree di risulta necessarie alla costruzione della « Casa Littoria ».

Alle opere ed espropriazioni su dette si applicano tutte le norme in vigore per l'attuazione del piano regolatore della città di Roma giusta il R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e salvo le disposizioni di carattere tributario che sono regolate dall'articolo seguente.

Art. 3.

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 15 del citato R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, sono estese anche agli atti relativi alla esecuzione del presente decreto, nonchè ai trasferimenti di proprietà dal Governatorato di Roma al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

Qualora si rendesse necessario far luogo ad una più estesa sistemazione degli spazi pubblici adiacenti alla « Casa Littoria » sarà provveduto con appositi progetti di varianti alle quali si intendono estese tutte le norme di cui agli articoli precedenti.

Art. 5.

Per l'attuazione delle opere su dette è assegnato il termine di anni tre, da oggi, salvo proroga nei casi e nei termini dell'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1934, n. 551.
Revoca delle dichiarazioni di zona malarica di alcuni Comuni della provincia di Verona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;
Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche all'ordinamento sanitario del Regno;
Veduti i Nostri decreti 28 gennaio 1904, n. 38 e 31 ottobre 1904, n. 613, con i quali fu provveduto alla delimitazione delle zone malariche dei comuni di S. Giovanni Lupatoto, attualmente aggregato al comune di Verona, Buttapietra, Caldiero, Cologna Veneta e San Bonifacio, della provincia di Verona;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono revocate le dichiarazioni di zona malarica fatte con i suindicati Nostri decreti per il territorio dei comuni di San Giovanni Lupatoto, attualmente aggregato al comune di Verona, Buttapietra, Caldiero, Cologna Veneta e San Bonifacio, della provincia di Verona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. 552.

Esonero degli allievi della 2ª classe della Regia Accademia aeronautica dal pagamento della retta annua.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 della legge 6 gennaio 1931, n. 98;

Visto il decreto commissariale in data 5 novembre 1923, con il quale veniva istituita la Regia Accademia aeronautica;

Visto il decreto commissariale in data 25 giugno 1924, con il quale si portavano aggiunte al decreto commissariale 5 novembre 1923;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1633, concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli allievi della Regia Accademia aeronautica sono esonerati dal pagamento della retta annua di cui all'art. 9 del R. decreto 26 agosto 1927, n. 1633, per la frequenza della 2ª classe del corso di studio.

Art. 2.

La presente disposizione ha vigore dal 16 ottobre 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1934, n. 553.

Proroga della validità della disposizione transitoria, di cui all'art. 3 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, riguardante le promozioni a questore di 2ª classe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Riconosciuta la opportunità di stabilire un nuovo termine di sei mesi per l'applicazione della disposizione transitoria contenuta nell'art. 3 del R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le promozioni a questore di 2ª classe potranno essere conferite anche ai vice questori, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595, ma che contino nel grado settimo almeno tre anni di effettivo servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1934, n. 554.

Limite di età per il matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato col R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni;

Ritenuto urgente e necessario estendere le norme attualmente in vigore per gli ufficiali della Regia aeronautica, stabilite nel predetto testo unico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, è modificato nel senso che nei riguardi degli ufficiali della Regia aeronautica il limite di età di 30 anni per contrarre matrimonio è ridotto a 28 anni per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ed è soppresso per tutti gli altri ufficiali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 marzo 1934, n. 555.
Iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al Demanio dello Stato, ramo Ferrovie, nei territori annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, col quale per la pubblicità dei diritti su beni immobili è stato mantenuto in vigore nei territori annessi al Regno il sistema dei libri fondiari e ferroviari;
Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, che contiene norme relative ai detti libri;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di prescrivere l'intavolazione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al Demanio dello Stato, ramo Ferrovie, in deroga alle disposizioni vigenti, che ne dispongono l'intavolazione nei libri ferroviari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nonchè del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512, è sospesa, fino a nuove disposizioni, l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore nei detti territori, in quanto provvedono ad escludere dalla intavolazione nei libri fondiari i beni immobili pervenuti al Demanio dello Stato, ramo Ferrovie, e ad ordinarne l'intavolazione nei libri ferroviari.
Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni di cui è riserva nel comma precedente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro per la grazia e giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 556.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in perpetuo della Pia Opera del Suffragio nella Chiesa di S. Croce in Baiano.

N. 556. R. decreto 19 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo ausiliario e Vicario generale della Diocesi di Nola in data 27 agosto 1918, relativo alla erezione in perpetuo della Pia Opera del Suffragio nella Chiesa di S. Croce in Baiano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 557.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine, in Sanginesio.

N. 557. R. decreto 19 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine in Sanginesio ed è autorizzato il trasferimento allo stesso del fabbricato, già costituente il Convento di S. Giacomo, con chiesa, luoghi sacri ed orti annessi intestato a Salvucci Pia e Maria ed in possesso dell'Ente da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 558.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Torino dell'Istituto delle Suore di S. Anna della Provvidenza.

N. 558. R. decreto 19 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Torino dell'Istituto delle Suore di S. Anna della Provvidenza, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa degli immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 559.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della B. V. del Carmine, in Montelibretti.

N. 559. R. decreto 26 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo di Sabina e Poggio Mirteto in data 1° agosto 1933, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della B. V. del Carmine, in Montelibretti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 560.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Maria del Colle, in Monteleone Sabino.

N. 560. R. decreto 26 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex Conventuale di S. Maria del Colle, in Monteleone Sabino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1934.
Nomina dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1934.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del R. decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione nazionale anzidetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il decreto Ministeriale 26 dicembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio 8, col quale furono nominati i sindaci effettivi e supplenti della menzionata Associazione per l'anno 1933;

Ritenuto che devesi procedere alla nomina dei sindaci per l'anno 1934;

Vista la designazione fatta dalla Confederazione nazionale fascista dell'industria italiana con lettera 17 marzo 1934-XII, n. VI 5391-20863;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati sindaci effettivi dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con sede in Roma, per l'anno 1934, i signori:

Limoncelli cav. uff. ing. Antonio, domiciliato a Napoli;
Sclopis cav. ing. Giuseppe, domiciliato a Torino;
Piazzoni comm. dott. Alessandro, capo divisione del Ministero delle corporazioni;

e sindaci supplenti i signori:

Fabris cav. dott. Giovanni, domiciliato a Roma;
Bellotti cav. uff. dott. Antonio, consigliere del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6183)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1934.
Inflizione di una pena pecuniaria al commissario governativo della Cassa rurale « San Nicolò di Mira » di Palazzo Adriano (Palermo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, che assegna al commissario governativo tutti gli obblighi e le responsabilità degli amministratori;

Veduto l'art. 24 della legge stessa che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo predetto;

Decreta:

Al sig. Nicolò Alessi, commissario governativo della Cassa rurale « S. Nicolò di Mira » di Palazzo Adriano (Palermo) è inflitta la pena pecuniaria di L. 150 (centocinquanta) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

L'Intendenza di finanza di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6186)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1934.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Paternò Calabro (Cosenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Paternò Calabro (Cosenza) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 27 febbraio 1934, n. 65, di S. E. il prefetto di Cosenza;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Paternò Calabro (Cosenza) è sciolto e il dott. Cesare Florio di Salvatore è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: Acerbo.

(6185)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1934.
Norme per la esecuzione del R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, che consente la esenzione da diritti di confine delle matte, scorie, ceneri, schiumature ed altri avanzi di lavorazione contenenti zinco, in proporzione di 80 % o più, destinati ad essere impiegati nella produzione dell'ossido di zinco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034;

Determina:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da diritti di confine delle matte, scorie, ceneri, schiumature e altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione di 80 per cento o più, previsti dalla voce 386 *b*) della tariffa generale dei dazi doganali, destinati ad essere impiegati per la produzione dell'ossido di zinco, è concessa dal direttore superiore della Circoscrizione doganale nel territorio della quale si trovi lo stabilimento destinatario, su domanda corredata da un certificato del competente Consiglio provinciale della economia corporativa attestante che il richiedente ha la qualità di fabbricante di ossido di zinco.

Art. 2.

Le matte, scorie, ceneri, schiumature e altri avanzi di lavorazione, ammessi in esenzione da diritti di confine a sensi del precedente articolo, subito dopo l'arrivo nello stabilimento destinatario, devono essere assunti in apposito registro di carico e scarico, i cui fogli sono previamente numerati e vistati dalla dogana.

È obbligo del fabbricante di tenere al corrente le registrazioni in maniera che dal detto registro appaiano con la massima evidenza, in carico le quantità di ciascuna delle suindicate materie prime a mano a mano importate in esenzione da diritti di confine ed introdotte nello stabilimento, ed a scarico le quantità delle materie stesse impiegate nella fabbricazione dell'ossido di zinco e l'esito finale di quest'ultimo prodotto.

Art. 3.

La dogana, col concorso del Laboratorio chimico circoscrizionale, accerta e controlla, all'atto della importazione e di poi saltuariamente durante la lavorazione, la natura e l'impiego dei suindicati prodotti ammessi in esenzione e si assicura della regolare tenuta del registro di carico e scarico e della corrispondenza a verità delle relative annotazioni.

Le spese per indennità, spettanti ai chimici nonchè ai funzionari doganali ed agenti della Regia guardia di finanza incaricati di compiere i controlli ed accertamenti suddetti, sono a carico del fabbricante.

Art. 4.

La dogana inoltre segnalerà subito le singole importazioni in esenzione di matte, scorie, ceneri, schiumature ed altri avanzi di lavorazione al competente Nucleo di polizia tributaria investigativa per l'accertamento dell'effettivo impiego di detti prodotti nell'uso per il quale fu consentita la agevolezza.

Art. 5.

Saranno considerati come importati in contrabbando, le matte, le scorie, le ceneri, le schiumature e gli altri avanzi di lavorazione rilasciati in franchigia doganale in base al R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, e che risultino impiegati per usi diversi dalla fabbricazione dell'ossido di zinco.

Roma, addì 17 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

(6195)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1577.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Stocovich di Giuseppe, nato a Muggia l'8 aprile 1882 e residente a Cerei, 484, è restituito nella forma italiana di « Stocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Stocovich nata Strain di Matteo, nata il 14 maggio 1882, moglie;

2. Erminia di Giacomo, nata il 27 gennaio 1903, figlia;
3. Giovanni di Giacomo, nato il 2 ottobre 1906, figlio;
4. Giuseppe di Giacomo, nato il 28 dicembre 1912, figlio;
5. Bruna di Giacomo, nata l'8 ottobre 1914, figlia;
6. Ottavia di Giacomo, nata il 19 agosto 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1128)

N. 11419-1610.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cristiano Svab di Cristiano, nato a S. Croce il 6 ottobre 1889 e residente a Muggio, 166, è restituito nella forma italiana di « Soavi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Svab nata Micheli di Antonio, nata il 31 gennaio 1898, moglie;
2. Nerina di Cristiano, nata l'8 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1129)

N. 11419-1578.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Frane di Antonio ved. Stocovich, nata a Muggia il 24 maggio 1863 e residente a Sindis, n. 104, è restituito nella forma italiana di « Stocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni fu Giacomo, nato il 20 luglio 1887, figlio;
2. Anna Stocovich nata Bensich fu Michele, nata il 23 ottobre 1886, nuora;
3. Olimpia di Giovanni, nata il 25 giugno 1910, nipote;
4. Eleonora di Giovanni, nata il 5 ottobre 1913, nipote;
5. Jolanda di Giovanni, nata il 30 ottobre 1920, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1130)

N. 11419-1617.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernardo Tominez di Michele, nato a Muggia il 5 marzo 1880 e residente a Fontanella, 86, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Tominez nata Novello di Giusto, nata il 27 novembre 1878, moglie;
2. Ermenegilda di Bernardo, nata il 12 aprile 1907, figlia;
3. Guerrino di Bernardo, nato il 12 febbraio 1911, figlio;
4. Gioconda di Bernardo, nata il 18 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1131)

N. 11419-1618.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonomo Tominez di Pietro, nato a Muggia il 3 marzo 1902 e residente a Muggia, 664, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vanda Tominez nata Fontanot di Giovanni, nata il 28 febbraio 1902, moglie;
2. Vilma di Bonomo, nata il 9 marzo 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1132)

N. 11419-1619.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Tominez di Francesco, nato a Muggia il 19 agosto 1896 e residente a S. Colombano, 230, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Tominez nata Maniago di Antonio, nata il 24 febbraio 1906, moglie;
2. Corrado di Francesco, nato il 18 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1133)

N. 11419-1620.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Tominez di Michele, nato a Muggia il 14 aprile 1885 e residente a Fontanella, 87, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Tominez nata Svetina di Giovanni, nata il 5 ottobre 1886, moglie;
2. Alma di Nicolò, nata il 4 gennaio 1912, figlia;
3. Jolanda di Nicolò, nata l'11 maggio 1914, figlia;
4. Nicolò di Nicolò, nato il 18 marzo 1917, figlio;
5. Dante di Nicolò, nato il 9 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1134)

N. 11419-1621.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Tominez di Giorgio, nato a Muggia il 29 ottobre 1869 e residente a Muggia, 747, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ida Tominez nata Majola di Davide, nata il 10 gennaio 1874, moglie;
2. Zelia di Francesco, nata il 29 ottobre 1903, figlia;
3. Onorato di Francesco, nato il 14 marzo 1905, figlio;
4. Vittorio di Pietro, nato il 17 luglio 1914, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1135)

N. 11419-1622.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Tominez di Giovanni, nato a Muggia il 22 dicembre 1863 e residente a Sindis, 102, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Tominez nata Miloch di Pietro, nata il 4 marzo 1862, moglie;
2. Gisella di Francesco, nata il 14 aprile 1899, figlia;
3. Bianca di Francesco, nata il 18 marzo 1907, figlia;
4. Giovanna di Francesco, nata il 28 maggio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1136)

N. 11419-1623.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Tominez di Giorgio, nato a Muggia il 14 novembre 1878 e residente a Muggia, 143, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Tominez nata Salvadori di Antonio, nata il 13 ottobre 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(1137)

N. 11419-1624.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Tominez di Pietro, nato a Muggia il 3 dicembre 1899 e residente a Muggia, 35, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bianca Tominez nata Fontanot di Giacomo, nata il 22 luglio 1900, moglie;
2. Maria di Giorgio, nata il 1° agosto 1920, figlia;
3. Santina di Giorgio, nata l'8 luglio 1922, figlia;
4. Pietro di Pietro, nato il 17 luglio 1909, fratello;
5. Antonia di Pietro, nata il 22 febbraio 1905, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(1138)

N. 11419-1625.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Tominez di Giovanni, nato a Muggia il 3 gennaio 1883 e residente a Muggia, 397, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Tominez nata Zaccaria di Antonio, nata l'8 gennaio 1891, moglie;
2. Giovanni di Giuseppe, nato il 27 febbraio 1911, figlia;
3. Vilma di Giuseppe, nata il 1° maggio 1921, figlia;
4. Maria di Giuseppe, nata l'11 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(1139)

N. 11419-1626.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Tominez di Giuseppe, nato a Muggia il 2 aprile 1876 e residente a Muggia, 193, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Olimpia Tominez nata Robba di Antonio, nata il 23 agosto 1878, moglie;
2. Antonia di Pietro, nata il 23 ottobre 1904, figlia;
3. Giuseppe di Pietro, nato il 18 settembre 1906, figlio;
4. Nives di Pietro, nato l'11 novembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(1140)

N. 11419-1630.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Trampus di Andrea, nato a Muggia il 10 settembre 1876 e residente a Cerei, 488, è restituito nella forma italiana di « Trampi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Trampus nata Chiebac di Giuseppe, nata l'11 aprile 1882, moglie;

2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 15 agosto 1904, figlio;
3. Lidia di Giuseppe, nata il 24 gennaio 1910, figlia;
4. Oristea di Giuseppe, nata il 21 dicembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1141)

N. 11419-1631.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Trebec di Giuseppe, nato a Barca il 18 settembre 1903 e residente a Muggia, 396, è restituito nella forma italiana di « Trebiciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1142)

N. 11419-1693.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Vegliach fu Giovanni, nato a Pinguente il 27 febbraio 1887 e residente a Zaule, 180, è restituito nella forma italiana di « Veglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vegliach nata Petronio di Giuseppe, nata il 2 gennaio 1896, moglie;
2. Giovanni di Antonio, nato il 4 febbraio 1915, figlio;
3. Narcisa di Antonio, nata il 19 gennaio 1919, figlia;
4. Antonia di Antonio, nata il 22 settembre 1921, figlia;
5. Ferruccio di Antonio, nato il 18 agosto 1923, figlio;
6. Alfredo di Antonio, nato il 17 agosto 1925, figlio;
7. Elvira di Antonio, nata l'8 agosto 1927, figlia;
8. Giuseppe fu Giovanni, nato l'8 maggio 1893, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1145)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

ISPETTORATO DEL MATERIALE AUTOMOBILISTICO

Elenco dei tipi di trattrici agricole esistenti in commercio che a senso del R. decreto 5 febbraio 1934, n. 239, possono ottenere il brevetto di conformità.

Il Ministero della guerra rende noto che le seguenti trattrici agricole, soddisfacenti alle condizioni richieste dallo specchio *D* del R. decreto n. 1449 del 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità a senso del R. decreto n. 239 del 5 febbraio 1934-XII:

1° Trattrice agricola P. 4 M. - 40 HP della Motomeccanica di Milano.

2° Trattrice agricola a cingolo tipo 30 (700 C.) delle Officine Costruzioni Industriali (O.C.I.) di Modena.

3° Trattrice agricola a cingolo tipo 20 (708 C.) delle Officine Costruzioni Industriali (O.C.I.) di Modena.

I premi di buona manutenzione, contemplati negli articoli 14 e 15 del citato R. decreto n. 1449 per le suddette trattrici e per l'anno 1934, sono stabiliti nella seguente misura:

1ª trattrice agricola P. 4 M. 40 HP . . . . . L. 1500
2ª trattrice agricola tipo 30 (700 C.) . . . . » 1500
3ª trattrice agricola tipo 20 (708 C.) . . . . . » 1350

Il generale ispettore del materiale automobilistico: ANGELO PUGNANI.

(6210)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 147.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data: 14 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Lauro Michele fu Tommaso — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 415, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6191)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 % (1906).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 119.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 435595 di L. 105 intestato a Rossi Giulia fu Nicola moglie di Terenzio Leonzio domiciliato a Castel di Sangro (Aquila).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state fatte opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1985)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per traslazione di certificato di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 118.

È stata chiesta la traslazione a favore degli eredi del titolare del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 165335 di annue L. 143,50, intestato a Seminara Francesca fu Antonio, nubile, domiciliata a Mistretta (Messina), ipotecato per la cauzione dovuta da Macina Antonino fu Benedetto nella sua qualità di ricevitore del registro.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1973)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 141.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 — Data: 26 giugno 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione: Arduini Federico fu Ferdinando per conto dell'Amministrazione dell'Asilo infantile di Casterloquato — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, consolidato 3 % — Capitale: L. 11.000, con decorrenza 1° aprile 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6051)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 115.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita cons. 3,50 % n. 461692 di annue L. 665 a favore di Prestini Carlotta di Gerolamo, moglie di Macchi Giulio Cesare detto anche Cesare Giulio, domiciliato in Milano, e vincolato per dote costituita alla titolare coi patti e con le condizioni di cui nell'atto 3 novembre 1905, rogito Gabuzzi notaio a Milano.

Essendo stato prodotto il relativo certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 31 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1972)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 83.

Media dei cambi e delle rendite
del 12 aprile 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.61
Inghilterra (Sterlina)	60 —
Francia (Franco)	76.725
Svizzera (Franco)	376.45
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.75
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.61
Cecoslovacchia (Corona)	48.90
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.615
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.03
Olanda (Fiorino)	7.94
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	3.13
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	82.025
Id. 3,50 % (1902)	81.425
Id. 3 % lordo	61.45
Prestito Conversione 3,50 %	86.70
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.075
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	100.85
Id. id. id. 1940	106.225
Id. id. id. 1941	106.55
Id. id. id. 1943	100.10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 34.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 %	435368	210 —	Zuccoli Aurora fu Camillo, moglie di Federico Dalla Vecchia di Enrico, domt. a Brecia; con usufrutto vital. a Sanchioli *Maria* detta Bice fu Alessandro, ved. di Zuccoli Camillo, domt. a Brescia.	Intestata come contro; con usufrutto vital. a Sanchioli *Matilde* detta Bice fu Alessandro, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	2662	110 —	Caputo *Mario* fu Antonio, minore sotto la tutela di Caputo Michele fu Salvatore, domt. a Melfi (Potenza).	Caputo *Mauro* fu Antonio, minore ecc. come contro.
»	61719	120 —	Marrocco *Immacolata* fu Salvatore, minore sotto la tutela di Marrocco Pasquale, domt. a Lenda (Roma).	Marrocco *Maria-Immacolata* fu Salvatore, minore ecc. come contro.
3,50 %	574256	189 —	Mangiagalli Enrichetta fu Angelo, moglie di Fregonara *Clemente*, domt. a Milano.	Mangiagalli Enrichetta fu Angelo, moglie di Fregonara *Carlo-Alberto-Biagio-Clemente* fu Carlo, domt. a Milanó.
Cons. 5 %	92165	80 —	Giraudo Chiaffredo, *Maddalena* Lucia, fu Martino, minori sotto la tutela di Danna Antonio fu Costanzo, domt. a Sampeyre (Cuneo).	Giraudo Chiaffredo, *Maria-Maddalena-Lucia* e Lucia fu Martino, minori ecc. come contro.
»	495228	1525 —	Olivero *Giò Matteo* fu *Matto*, minore sotto la tutela di Andreis Bernardo fu Costanzo, domt. a Prazzo (Cuneo).	Olivero *Matteo* fu *Giovanni Matteo*, minore ecc. come contro
» »	351524 351525	7910 — 2635 —	*Farneti* Maria fu Remigio, minore sotto la p. p. della madre Zambolo *Linda* di Carlo ved. di *Farneti* Remigio, domt. a Brescia. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Zambolo *Linda* di Carlo, ved. di *Farneti* Remigio, domt. a Brescia.	*Farnetti* Maria fu Remigio, minore sotto la p. p. della madre Zambolo *Maria-Linda* di Carlo, ved di *Farnetti* Remigio, domt. a Brescia. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Zambolo *Maria-Linda* di Carlo, ved. di *Farinetti* Remigio, domt. a Brescia.
Cons. 5 % 3,50 % »	433801 814075 817265	200 — 350 — 350 —	Rossi *Anna* fu Giovanni Camillo, nubile, domt. a Napoli.	Rossi *Maria-Anna* fu Giovanni Camillo, nubile, domt. a Napoli.
Cons. 5 % »	221711 221710	430 — 430 —	Zonta Andrea / Zonta Giovanni *Battista* fu Angelo, minori sotto la tutela di Zonta Giovanni fu Antonio, domt. a Castelfranco Veneto (Treviso).	Zonta Andrea-*Primo* / Zonta Giovanni-*Secondo* fu Angelo, minori ecc. come contro.
3,50 %	797033	45,50	Raimondo *Arcangelo* fu Ottavio, minore sotto la p. p. della madre Fossati Sabina fu Settimio, ved. Raimondo, domt. a Vellego (Genova).	Raimondo *Tomaso-Michele-Arcangelo-Giuseppe* fu Ottavio, minore ecc. come contro.
»	91206	42 —	*Macciotta* Giuseppe, notaio, fu Angelo, domt. a S. Paolo (Biella).	*Maciotta-Gianel* Giuseppe fu Angelo, domt. come contro.
Cons. 5 % »	195422 267673	150 — 205 —	Canna *Giacomo* fu Francesco, domt. a Gabiano (Alessandria).	Canna *Giuseppe-Giacomo* fu Francesco, domt. come contro.
3,50 % » » » »	120230 149904 231197 240633 331691	52,50 56 — 70 — 70 — 70 —	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
3,50 (1902)	30499	42 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5665)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	262814 262815 262816	500 — 500 — 200 —	Mascari *Rosina* fu Ignazio, moglie di Guglielmino Giuseppe fu Salvatore, domt. a Termini Imerese (Palermo).	Mascari *Maria-Rosa* fu Ignazio, moglie ecc. come contro.
»	143049	185 —	Ferrari *Pierino* e *Silvio* di *Gio Batta*, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Fresonara (Alessandria).	Ferrari *Pierina-Angela* e *Carlo* vulgo *Silvio* di *Vincenzo e fu Barco-Fiorentina*, minori ecc. come contro.
»	420975	480 —	Raffi *Roberto* fu Giuseppe-Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Cossè Maria fu Teofilo, ved. Raffi, domiciliata a Bedonia (Parma).	Raffi *Alberto-Emilio* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3,50 %	405913	140 —	Smeraldi *Teresa-Attilia* fu Giuseppe, nubile, domt a Moneglia (Genova).	Smeraldi *Attilia-Teresa* fu Giuseppe, nubile, domt a Moneglia (Genova).
»	654378	35 —	Smeraldi *Teresa* fu Giuseppe, nubile, dom. a Moneglia (Genova).	
»	505023	70 —	*Bello* Anna fu Gerolamo, ved. di Smeraldi Giuseppe, domt. a Moneglia (Genova).	*Bollo* Anna fu Gerolamo, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	61301	665 —	Corino Francesco fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Corino Clemente fu Giovanni, domt. a Casal Monferrato (Alessandria), con usufr. vital a Gaviati *Maria* fu Clemente, ved. di Corino Giovanni, domt. a Casal Monferrato.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Gaviati *Teresa-Maria* fu Clemente, ved. ecc. come contro.
3,50 %	146509	700 —	Aniceta Filippa fu Carlo, moglie di Quario *Giovanni* di Giovanni Battista, domt. a Torino, vincolata.	Aniceta Filippa fu Carlo, moglie di Quario *Pietro-Giovanni* di Giovanni Battista, domt. a Torino, vincolata.
Cons. 5 %	104621	50 —	Ballarin *Angelo* fu Ferdinando, minore sotto la p. p. della madre Caierani Santa di Innocente, ved. di Ballarin Ferdinando, domt. a Lendinara (Rovigo).	Ballarin *Massimiliano-Angelo* fu Ferdinando, minore ecc. come contro.
»	473108	100 —	Centurione *Giulia* fu *Lorenzo*, nubile, interdetta sotto la tutela di Centurione Stefano fu Lorenzo, domt. a Torino.	Centurione *Maria-Giulia* fu *Giovanni-Antonio*, nubile, ecc. come contro.
»	515651	1,200 —	Centurione-Scotto *Giulia* fu Giovanni, interdetta sotto la tutela di Centurione Stefano, domt. a Torino.	Centurione *Maria-Giulia* fu *Giovanni*, interdetta ecc. come contro.
3,50 %	557834	35 —	Dosio Michele fu Giovanni, interdetto, sotto la tutela di Dosio Ferdinando fu Giuseppe, domt. a Valdellatorre (Torino).	Dosio *Giuseppe-Michele* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Dosio Ferdinando fu Giuseppe, domt. a Valdellatorre (Torino).
Cons. 5 %	460663	3,000 —	Guaita Tullia, *Pietro-Giovanni detto Giovanni* ed Enzo di *Enrico*, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Milano e figli nascituri dallo stesso Guaita *Enrico*.	Guaita Tullia, *Piero* ed Enzo di *Tullio-Felice-Enrico* minori sotto la p. p. del padre, domt. a Milano e figli nascituri dallo stesso Guaita *Tullio-Felice-Enrico*.
»	460664	2,350 —	Guaita Tullia, *Pietro* ed Enzo di Enrico, minori ecc. come la precedente.	

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	256586	241,50	Buzzetti Carlo fu *Marco*, domt. a Chiavenna (Sondrio).	Buzzetti Carlo fu *Carlo-Giuseppe-Marco*, domiciliato come contro.
»	721451	87,50	Prever *Margherita* di Delfino, moglie di Portigliatti Giovanni, domt. a Giaveno (Torino).	Prever *Lodovica o Lodovica-Margherita* di Delfino, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	510818	1,000 —	Rocchi-Lanoir *Maria* di Aldo, minore, sotto la p. p. del padre, domt. a Roma.	Rocchi-Lanoir *Yvelise-Maria-Milca* di Aldo, minore ecc. come contro.
3,50 %	903	35 —	Vedani *Giacinto* fu Giovanni Battista, domt. in Invorio Inferiore (Novara).	Vedani *Giacomo-Giacinto* fu Giovanni Battista, domt. come contro.
Cons. 5 % »	374560 405659	546 — 380 —	Vaccani Ferdinando fu *Achille-Ercole*, minore sotto la p. p. della madre Greppi Angelica fu Giacomo, ved. di Vaccani *Achille-Ercole*, domt. a Sala Comacina (Como).	Vaccani Ferdinando fu *Ercole-Achille*, minore sotto la p. p. della madre Greppi Angelica fu Giacomo, ved. di Vaccani *Ercole-Achille*, domt. come contro.
»	387131	150 —	Vaccani Ferdinando-Giacomo fu *Achille-Ercole*, minore sotto la p. p. della madre Greppi Angelica fu Giacomo, ved. Vaccani, domt. a Fontenay Sous Bois (Francia).	Vaccani Ferdinando-Giacomo fu *Ercole-Achille*, minore ecc. come contro.
3,50% Mista »	2100 2168	700 — 700 —	*Avino* Alfonso fu Ferdinando, domt. a Viggiano (Potenza).	*D'Avino* Alfonso fu Ferdinando, domt. come contro.
Cons. 5 % Littorio	11143	95 —	Picozzi *Luigia* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Pastori Emilia fu Luigi, ved. Picozzi, rimaritata con Varisco Emilio, domt. a Cologno Monzese (Milano).	Picozzi *Pierina-Luigina* fu Enrico, minore ecc. come contro.
3,50 %	716096	35 —	Sarli *Olga* fu *Federico*, minore sotto la tutela di Sarli Emilio, domt. a Potenza.	Sarli *Ester-Olga* fu *Francesco-Federico*, minore ecc. come contro
Cons. 5 %	140191	360 —	Bianconi Emilia fu *Fioravante*, minore sotto la p. p. della madre Sormani Angela di Giovanni, ved. di Bianconi *Fioravante*.	Bianconi Emilia fu *Carlo-Vincenzo-Fioravanti*, minore sotto la p. p. della madre Sormani Angela di Giovanni, ved. di Bianconi *Carlo-Vincenzo-Fioravanti*.
»	285380	250 —	Antonazzi *Giuseppina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Azzaretti Teresa fu Giuseppe, ved. Antonazzi, domt a Varzi (Pavia).	Antonazzi *Adelina-Giuseppina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	285378	240 —	Antonazzi *Giuseppina*, Adelina e Mario-Domenico fu Luigi, minori ecc. come la precedente.	Antonazzi *Adelina-Giuseppina*, *Adelina-Teresa* e Mario-Domenico fu Luigi, minori ecc. come contro.
»	129940	250 —	Borraccino Dora di *Antonino*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Barletta (Bari).	Borraccino Dora di *Antonio*, minore ecc. come contro.
3,50 %	736384	122,50	*Caldarelli Rosina* di *Eugenio*, nubile, domt. ad Oneglia (Porto Maurizio).	*Cardarelli Rosa* di *Pio-Eugenio*, nubile, domt. come contro.
»	669732	70 —	Brigatti *Ottavia* di Emanuele, moglie di Omodei Enrico, domt. a Novara.	Brigatti *Giacinta-Maria* di Emanuele, moglie di Omodei *Cesare-Augusto-Enrico*, domt. a Suno (Novara).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 marzo 1934 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5959)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nella peschiera di Porto Pino in comune di Villarios Masainas (Cagliari).

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, in data 19 febbraio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1934-XII successivo - Bilancio comunicazioni, registro n. 18 Marina mercantile, foglio 167, è riconosciuto a favore della « Società anonima Valori industriali ed agrari » sedente in Roma, il diritto esclusivo di pesca nella peschiera di Porto Pino in comune di Villarios Masainas, provincia di Cagliari, nei limiti fissati dalla planimetria, vistata dal Genio civile e bollata dall'Ufficio del registro di Cagliari 15 giugno 1922.

A cura ed a spese del titolare del predetto diritto esclusivo di pesca e sotto la sorveglianza di un funzionario del Genio civile e di un ufficiale della Capitaneria di porto di Cagliari saranno apposti lungo le rive dello stagno pilastrini di segnalamento nei punti corrispondenti a quelli contrassegnati con cerchietto rosso nella citata planimetria.

Il predetto riconoscimento è subordinato all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di pesca e di quelle che potranno essere emanate.

(6188)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchi di fabbrica.

I marchi di fabbrica n. 38503 e n. 40097, registrati rispettivamente il 6 febbraio ed il 4 dicembre 1930 al nome della « Società Uranio per la fabbricazione di prodotti chimici, a Roma », e compresi negli elenchi n. 3-4 e n. 23-24 pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1933, n. 251, sono stati annullati in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazioni dell'11 settembre e del 3 ottobre 1931, autenticate dal notaio dott. Paolo Castellini, a Roma.

Roma, 7 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore: JANNONI.

(6190)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a cinque posti nel ruolo del personale subalterno del Real Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Real Corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Viste le leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli invalidi ed orfani per la causa nazionale;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554, che detta norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, che detta provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la nota 12 gennaio 1934, n. 11249, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'Amministrazione dei lavori pubblici ad indire, con la procedura di urgenza di cui all'art. 3 del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932 concorsi per la nomina a 15 posti nei ruoli del personale subalterno di cui 5, nei ruoli del Real Corpo del genio civile;

Ritenuto che nel ruolo del personale subalterno del Real Corpo del genio civile è stata raggiunta la percentuale del 20 per cento di invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti nel ruolo del personale subalterno del Real Corpo del genio civile. Al detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

Sono titoli di preferenza in tale concorso l'aver prestato buon servizio da oltre tre anni nell'Amministrazione dei lavori pubblici in qualità di cantoniere o di guardiano idraulico, l'appartenere a famiglie di agenti dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, e l'aver prestato servizio militare per almeno otto anni.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno al Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale degli affari generali e del personale (Div. 2ª) una domanda in carta da bollo da L. 5 con la indicazione della paternità e del domicilio o dell'abituale residenza.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 7 dal quale risulti che il richiedente sia di età non minore di 18 anni e non maggiore di 40 anni alla data del presente decreto.

Quest'ultimo limite è portato ad anni 45 per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare.

Per coloro che risultino regolarmente e senza interruzioni inscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 i limiti massimi di età sopraindicati sono elevati di quattro anni. Analogo beneficio spetta ai candidati in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

b) certificato su carta bollata da L. 3 della competente autorità municipale dal quale risulti che il concorrente sia cittadino italiano e non sia privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia, in occasione del concorso, riconosciuta in virtù di Regio decreto a termini dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per i nativi della Tripolitania e della Cirenaica vigono le disposizioni dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401, concernenti gli effetti della cittadinanza loro conferita ai sensi dei decreti medesimi;

c) certificato pure in carta bollata da L. 3 di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale rilasciato su carta bollata da L. 10 dal l'ufficio del casellario giudiziario;

e) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione nella lista di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva.

Gli ex combattenti dovranno produrre una copia dello stato di servizio militare, i documenti attestanti le eventuali benemerenze di guerra e una dichiarazione integrativa, da rilasciarsi dall'autorità militare ai sensi della circolare n. 588 *Giornale Militare* 1922, ed attestante la permanenza durante la guerra 1915-1918 in zona di operazioni presso reparti operanti e presso Comandi militari.

Coloro che abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1824, dovranno produrre dei documenti dai quali la suddetta partecipazione possa essere rilevata in modo non dubbio.

Gli invalidi per la causa nazionale, gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta bollata da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza;

f) certificato su carta bollata da L. 3 di un medico provinciale o militare di grado non inferiore a capitano o di un ufficiale sanitario da cui risulti, se il candidato non è ex combattente, che egli è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni ed atto all'impiego cui aspira, se il candidato è ex combattente che egli è esente da imperfezioni che lo rendano inidoneo all'impiego cui aspira, salvo all'Amministrazione la facoltà di sottoporre in ogni caso il candidato alla visita di un sanitario da essa delegato.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale nel certificato di cui sopra dovrà essere altresì esplicitamente dichiarato che l'invalido per il grado e per la natura della sua mutilazione o invalidità o per le sue condizioni di salute non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro.

I sanitari anzidetti prima di rilasciare il certificato dovranno farsi esibire dal candidato la carta di identità od altro documento equipollente a termini di legge e dovranno fare esplicita menzione di questa formalità nel certificato stesso;

g) stato di famiglia da rilasciarsi su carta bollata da L. 3 dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati con o senza prole o vedovi con prole;

h) i candidati che prestino servizio come dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni dovranno esibire un certificato rilasciato dal capo ufficio e dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso;

i) certificato di licenza elementare I candidati che non abbiano conseguito la licenza elementare dovranno produrre un documento attestante che essi sappiano leggere e scrivere, salva all'Amministrazione la facoltà di sottoporre i candidati ad un esame pratico per accertare tale loro capacità;

l) certificato su carta bollata da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante che il candidato appartiene ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione.

Nel certificato rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento dovrà altresì risultare, ove ricorra il caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto;

m) i titoli e i documenti che il ricorrente ritenga opportuno presentare.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) ed *l*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) debbono essere debitamente legalizzati.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione delle firme.

I candidati che si trovino sotto le armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *f*) un certificato su carta da bollo da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Coloro che già appartengono all'Amministrazione statale come dipendenti di ruolo o come incaricati stabili possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *i*) ed *l*). Essi debbono inoltre produrre copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici nonchè lo stato di famiglia qualora siano coniugati o vedovi con prole.

Art. 3.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o che non saranno regolarmente documentate ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 4.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà nominata la Commissione esaminatrice, la quale sarà composta di un direttore capo divisione amministrativo, presidente, di un ingegnere del Genio civile di grado non inferiore al 7° e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.

Nella assegnazione dei posti ai candidati risultati idonei sarà tenuto conto, per gli aspiranti ex combattenti ed iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, o feriti per la causa fascista, delle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706.

Per gli orfani di guerra si osserverà il disposto degli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Per gli orfani dei caduti per la causa nazionale, si terrà presente la legge 12 gennaio 1931, n. 777.

Art. 7.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina nel grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante tale periodo spetta al personale predetto un assegno mensile di lorde L. 300 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

I suddetti assegni saranno corrisposti con la riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 terzo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente.

Art. 8.

I concorrenti che risultino idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Roma, addì 9 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(6177)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.